



FERIE, FESTIVITA' E FORMAZIONE

FERIE

L'istituto delle ferie ha la funzione di consentire al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche impegnate con l'attività lavorativa e di curare le relazioni affettive, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione.

L'art. 52 del c.c.n.l. dispone che:

- Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
- I turni di ferie vanno stabiliti in modo da consentire, al personale che lavora ad orario intero, l'assenza dal lavoro per almeno tre settimane consecutive tra il 1° marzo ed il 30 novembre, salva la possibilità di accordo diverso tra le Parti.
- I turni di ferie devono essere fissati tempestivamente dall'Azienda, comunicati al personale e rispettati: solo in casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e lavoratore, salva la disposizione in tema di rimborso per spostamenti di turno (il lavoratore richiamato ha diritto di completare le ferie in altra epoca ed al rimborso delle spese che dimostri siano derivate dalla interruzione come le spese di trasporto, di vitto e di alloggio sostenute... e/o le spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato).
- Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei lavoratori in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio, dando la precedenza ai lavoratori disabili.
- Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
- I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie (denunciata immediatamente all'Azienda) non sono computati nella durata delle ferie.
- La cosiddetta "monetizzazione delle ferie non godute" è possibile solo per quelle che residuano dopo la fruizione effettiva delle 4 settimane, così come previsto dal D.L. 8.4.2003, n. 66, art. 10.

Le Aziende, per ottemperare a queste disposizioni devono, quindi, definire i **piani ferie** dei dipendenti entro la fine del corrente mese di febbraio.

EX FESTIVITÀ

I **permessi retribuiti**, da usufruire nel corso dell'anno solare anche in collegamento con i periodi di ferie, per le ex festività sono:

- ◆ **per i lavoratori delle aree professionali:**
 - nell'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, **nessuno** (sostituiti da **5 gg di ferie** già compresi nei 20 o 25 giorni di ferie contrattuali);
 - con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, **2 giorni + 3 gg di ferie** già compresi come sopra;
 - con oltre 10 anni di anzianità, **giorni 5**;
- ◆ **per i quadri direttivi - 5 giorni.**

I permessi per ex festività comunque **non utilizzati nel corso dell'anno solare**, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, **vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza**. **Questi permessi non possono essere inglobati nelle ferie e trattati dalle aziende come tali.**





GIORNATE SEMIFESTIVE

Art.51 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Banche di Credito Cooperativo/CRA

"Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza del Santo Patrono (con riferimento alla sede di lavoro), il sabato precedente la Pasqua, la vigilia di ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre, gli altri eventualmente determinati dalle consuetudini".

Nei giorni Semifestivi:

- l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
- l'orario di lavoro, prestato senza intervalli, è ridotto (di 1/3) a 5 ore per il personale della 2^a e 3^a area professionale e 5 ore e 30 minuti per quello della 1^a area con mansioni continue e non di attesa o custodia;
- il lavoro eventualmente chiesto nei giorni semifestivi oltre i limiti di cui sopra dà diritto al versamento delle corrispondenti ore nella Banca delle Ore;
- l'orario di lavoro giornaliero del personale a tempo parziale va ridotto in proporzione della riduzione di cui beneficia il personale a tempo pieno;
- ai fini del computo dei periodi di ferie i giorni semifestivi considerati lavorativi per metà.

TABELLA DI RIDUZIONE PER IL PERSONALE ATEMPO PARZIALE ORIZZONTALE	
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO TEMPO PARZIALE	RELATIVO ORARIO DI LAVORO NEI GIORNI SEMIFESTIVI
3:00	2:00
3:30	2:20
4:00	2:40
4:30	3:00
5:00	3:20
5:30	3:40
6:00	4:00
6:30	4:20

FORMAZIONE

L'art. 12 del Contratto Integrativo Regionale (C. I. R.) al punto 2 delle "note aggiuntive" prevede che:

"A decorrere dall'anno 2011 l'azienda consegnerà, entro il mese di febbraio, al lavoratore che ne faccia richiesta, il "Prospetto" inerente il pacchetto formativo lett. a) e b) ad esclusione delle componenti dedicate all'addestramento ed affiancamento, contenente il rendiconto analitico della formazione svolta nell'anno/biennio precedente con indicazione:

- DEI CORSI FREQUENTATI;
- DELLA DATA DI EFFETTUAZIONE;
- DELLA DURATA.

Consigliamo a tutti i colleghi di inoltrare tale richiesta, per ottenere una "certificazione" ufficiale e spendibile della propria formazione professionale.

COORDINAMENTO REGIONALE BCC LOMBARDIA

